



Comune di Tula

(Provincia di Sassari)

REGOLAMENTO

DI

IGIENE URBANA ED AMBIENTALE

(Approvato con delibera C.C. n. 18 del 11.04.2018)

**INDICE**

TITOLO 1. DISPOSIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE	4
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI	4
ARTICOLO 3 - COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI RIFIUTI E LORO MODALITÀ DI ESERCIZIO	4
ARTICOLO 4 - LIMITI AL CAMPO DI APPLICAZIONE	5
ARTICOLO 5 – DEFINIZIONI	5
ARTICOLO 6 - ALTRE DEFINIZIONI PER LE FINALITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO	6
ARTICOLO 7 - CLASSIFICAZIONI DEI RIFIUTI	7
ARTICOLO 8 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI PRINCIPI GENERALI DI ASSIMILAZIONE	8
ARTICOLO 9 - CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE	9
ARTICOLO 10 – ESCLUSIONI	9
ARTICOLO 11 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO.	9
TITOLO 2. SERVIZI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI	
ARTICOLO 12 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI	11
ARTICOLO 13 - LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	11
ARTICOLO 14 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.	12
ARTICOLO 15 - RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI (CASSONETTI)	12
ARTICOLO 16 - ULTERIORI DIVIETI NEL CONFERIMENTO.	13
ARTICOLO 17 - RACCOLTA “PORTA A PORTA”	13
ARTICOLO 18 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUALE	13
ARTICOLO 19 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA	13
ARTICOLO 20 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA RICICLABILE (CARTA, PLASTICA, VETRO, ETC..)	14
ARTICOLO 21 - CONFERIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO	14
ARTICOLO 22 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	14
ARTICOLO 23 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA	14
ARTICOLO 24 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DI GIARDINI E SIMILI.	14
ARTICOLO 25 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DA LAVORI EDILI.	15
ARTICOLO 26 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	15
ARTICOLO 27 - CONFERIMENTO DI PARTI DI VEICOLI (PNEUMATICI, BATTERIE AL PIOMBO E SIMILARI, OLI ESAUSTI, ETC)	15
ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	15
ARTICOLO 29 - STAZIONI ECOLOGICHE COMUNALI (ECOCENTRI)	15
ARTICOLO 30 - TRASPORTO DEI RIFIUTI	16
ARTICOLO 31 - RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	16
ARTICOLO 32 - INFORMAZIONE DELL'UTENZA	16
TITOLO 3 - SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO	17
ARTICOLO 33 - CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI PULIZIA	17
ARTICOLO 34 - ABBANDONO DEI RIFIUTI E RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI.	17
ARTICOLO 35 - OBBLIGHI E DIVIETI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO.	18
ARTICOLO 36 - CESTINI PORTARIFIUTI.	18
ARTICOLO 37 – VOLANTINAGGIO	18
ARTICOLO 38 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE	18
ARTICOLO 39 - DIVIETO DI SOSTA NELLE STRADE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO UBICATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI	19
ARTICOLO 40 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	19
ARTICOLO 41 - CONDUZIONE DI ANIMALI, RACCOLTA E CONFERIMENTI DEI RIFIUTI ANIMALI	19
ARTICOLO 42 - RIFIUTI IN EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE CHIUSI TEMPORANEAMENTE O IN STATO DI ABBANDONO	20

ARTICOLO 43 - CARICO, SCARICO MERCI E MATERIALI ED AFFISSIONE MANIFESTI	20
ARTICOLO 44 - CANTIERI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE.	20
ARTICOLO 45 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	20
ARTICOLO 46 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI	21
ARTICOLO 47 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	21
ARTICOLO 48 - ESERCIZI STAGIONALI ALL'APERTO	21
ARTICOLO 49 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ	22
ARTICOLO 50 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	22
TITOLO 4. DISPOSIZIONI FINALI	23
ARTICOLO 51 - VIGILANZA.	23
ARTICOLO 52 - INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI	23
ARTICOLO 53 - PREVENZIONE E COOPERAZIONE	23
ARTICOLO 54 - INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI	23
ARTICOLO 55 - RIFIUTI CIMITERIALI	23
ARTICOLO 56 - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI	24
ARTICOLO 57 - REGIME SANZIONATORIO	24
ARTICOLO 58 - OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI	24
ARTICOLO 59 - SANZIONI	24
ALLEGATO A - PRINCIPALI SANZIONI PREVISTE PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO	25

TITOLO 1. DISPOSIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

**ARTICOLO 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, in applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., disciplina i servizi di igiene urbana ed ambientale sul territorio comunale di Tula, ed in particolare:
 - regola lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
 - promuove la riduzione dei rifiuti indifferenziati, determinando le modalità di conferimento della raccolta differenziata al fine di assicurare una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti promuovendo il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla normativa regionale in materia;
 - stabilisce le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento;
 - favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo;
 - prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi;
 - disciplina la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati dei rifiuti di imballaggi e dei rifiuti pericolosi;
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un' elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e flora;
 - senza causare inconvenienti da odori e/o rumori;
 - senza danneggiare o deturpare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati da normative vigenti;
4. la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
5. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:
 - Privilegia modalità che favoriscono la riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati, incentivando le forme di raccolta dei materiali destinati al reimpiego, al riciclo ed al recupero di materia, nonché la riduzione dei quantitativi da avviare allo smaltimento dei rifiuti.
 - Si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti.
 - Rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o modificazioni rese obbligatorie da successive norme legislative nazionali o regionali in materia, che fatti salvi i limiti all'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, verrà applicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seguito di specifica deliberazione di adattamento.

ARTICOLO 3 – COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI RIFIUTI E LORO MODALITA' DI ESERCIZIO

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al T.U.E.L. e dell'art. 198 del D.Lgs 152/2006 e .m.i.
2. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento e, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare.
 - a) Le disposizioni e le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) Le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) Le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;



- d) Le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed tumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs 152/2006 e .m.i.
3. Il Comune, può istituire forme organizzative, nelle forme previste dal TUEL, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
4. Il Comune può promuovere forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità di rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
 - a) rispetto degli obblighi della vigente normativa;
 - b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - c) riduzioni dei costi conseguenti al recupero di energia e/o di materiali provenienti da raccolta differenziata;
5. il Comune può annualmente stabilire le risorse destinate alle iniziative promozionali e d educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero.

ARTICOLO 4 – LIMITI AL CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento no si applica alle tipologie di rifiuto specificatamente indicate all'art. 185 del d. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e specificatamente:
 - a) Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria;
 - b) Le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - c) I rifiuti radioattivi;
 - d) I materiali esplosivi in disuso;
 - e) I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - f) Le carogne animali associate e non all'attività del settore primario, nonché i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - g) I materiali vegetali, le terre e il pietrame provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.
2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i materiali fecali e vegetali provenienti dalle attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas; materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sottoforma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi; eccedenze derivanti dalla preparazione di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alle legge 14 agosto 1991, n. 281.

ARTICOLO 5 – DEFINIZIONI

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:
 - a) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A parte IV del D.Lgs 156/06 e s.m.i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - c) Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
 - e) Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto,
 - f) Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia. La frazione umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
 - g) Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - h) Recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

- i) Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edificio stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- j) Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - 1) I rifiuti non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorobenzofurani, policlorodibenzofenoli, in quantità superiore a 2.5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotriifenile in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - 2) I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito di sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) Per alcune categorie di rifiuto, individuate con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- k) Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- l) Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- m) Prevenzione: ogni attività tendente a ridurre la produzione dei rifiuti o la loro pericolosità;
- n) Servizi di igiene urbana: ogni attività necessaria alla "gestione" dei rifiuti urbani;
- o) Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o detentore;
- p) Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, definirne i gradi di qualità;
- q) Compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.lgs n. 217 del 2006 e s.m.i.,
- r) Emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'art. 268 lettera b) del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- s) Scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'art. 74 comma 1 lettera f) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- t) Isole ecologiche: strutture attrezzate presso le quali possono essere conferite in modo differenziato, diverse tipologie di rifiuti.

ARTICOLO 6 – ALTRE DEFINIZIONI PER LE FINALITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
 - a) D.Lgs n. 152/06: il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006;
 - b) Regolamento: il presente regolamento;
 - c) Soggetto gestore: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti;
 - d) Amministrazione: il Comune di Tula, nei suoi organi politici e uffici competenti in materia;
 - e) UtENZE domestiche: le utenze di unità abitative adibite a civile abitazione;
 - f) UtENZE non domestiche: le categorie non abitative e le altre utenze, ove non diversamente individuate;
 - g) Grandi utenze: le utenze non domestiche caratterizzate da sedi la cui produzione di rifiuti è costituita da frazioni conferibili a recupero in quantità consistente;
 - h) Frazione secca riciclabile: la frazione dei rifiuti non pericolosa, non putrescibile, suscettibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo, composta prevalentemente da vetro, lattine, barattoli di metallo, carta, cartone selettivo, plastica, come sotto definiti;



- i) Frazione secca residuale: la parte dei rifiuti urbani e assimilati a cui è stata sottratta la frazione umida e la frazione secca riciclabile, ossia quella parte di rifiuti non pericolosi, non putrescibili e non riciclabili;
- j) Rifiuto indifferenziato: la parte composta da frazione umida e mista a frazione secca residuale dei rifiuti;
- k) Vetro: i contenitori di vetro colorato ed incolore, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per il contenimento di sostane alimentari e non, conferiti a raccolta differenziata;
- l) Lattine: gli imballaggi e i rifiuti in alluminio, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- m) Barattoli: gli imballaggi e i rifiuti in acciaio e/o banda stagnata, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- n) Carta: materiali celluloseici quali giornali, riviste, libri, carta, cartone, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- o) Plastica: gli imballaggi e i rifiuti individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- p) Legno: gli imballaggi e i rifiuti in legno individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- q) Rifiuti urbani pericolosi: i rifiuti pericolosi provenienti da attività domestiche, quali pile, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, lampade fluorescenti, farmaci, prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili) che comprendono prodotti per giardinaggio, per piccoli lavori domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti e casa (detergenti, candeggina, acido muriatico, solforico, etc...), disinfestanti e insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici etc;
- r) Rifiuti ingombranti: i rifiuti derivanti dalla sostituzione di beni di impiego domestico, di uso comune, quali arredi, rifiuti elettrici ed elettronici, materiali ferrosi ingombranti, etc;
- s) Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE (sottoinsieme dei rifiuti ingombranti): rifiuti per uso domestico di cui all'art. 227 e seguenti del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., quali lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, surgelatori e congelatori, condizionatori d'aria, apparecchiature elettriche e d elettroniche, monitor di TV e personal computer, etc;
- t) Frazione verde: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico privato.
- u) Raccolta stradale: la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati effettuata in corrispondenza del piano stradale;
- v) Raccolta differenziata monomateriale: la raccolta dei rifiuti aventi la medesima natura merceologica, effettuata con modalità specifiche, che permettono di avviare al recupero i rifiuti senza operazioni di separazione;
- w) Raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata dei rifiuti di diversa composizione (ad esempio la raccolta congiunta di vetro, lattine barattoli e plastica oppure da lattine, di barattoli e plastica) i quali possono essere raccolti in unico contenitore, ovvero con modalità specifiche, per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
- x) Raccolta "porta a porta" o domiciliare: la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati;
- y) Raccolta su chiamata: la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti o di altro tipo di rifiuto, concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore;

ARTICOLO 7 – CLASIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Le classificazione del presente Regolamento sono quelle di cui all'art. 184 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in cui i rifiuti vengono così suddivisi: secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui la lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;



- d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed are pubbliche o sulle strade ed are private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, quali residui lignei, metallici, stoffe, cuoio e simili, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
- a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano da attività scavo fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - e) I rifiuti da attività commerciale;
 - f) I rifiuti da attività di servizio;
 - g) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) I macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
 - j) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k) Il combustibile derivato dai rifiuti;
4. Sono rifiuti pericolosi
- a) I rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui dell'Allegato D alla parte quarta del D. Lggs. 152/06 e s.m.i., sula base degli Allegati G, H, e I alla medesima parte quarta;
 - b) I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonchè la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del d.Lgs. 152/06 e s.m.i.. i magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni e ai nulla osta previsti dal Decreto Ministero della salute da adottarsi entro il 31.12.2008.

ARTICOLO 8 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI – PRINCIPI GENERALI DI ASSIMILAZIONE

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani speciali classificati non pericolosi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni di provenienza:
- a) Derivino da attività agricole e agro-industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e da attività di servizio di cui all'art. 184, comma 3 lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.;
 - b) I rifiuti sanitari che:
 - derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca che erogano prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
 - rientrino tra quelli non pericolosi e a rischio infettivo di cui ai numeri da 1 a 7, lettera g) "rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani" dell'art. 2, comma 1, del DPR 15 Luglio 2003, n. 254;
 - c) siano provenienti da locali destinati ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali di cui all'art. 184, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
2. i produttori di rifiuti rientranti nei criteri qualitativi dettati al successivo art. 9 sono soggetti alla Tassa/Tariffa per la Gestione dei rifiuti, secondo quanto stabilito dal Regolamento vigente in materia.

ARTICOLO 9 – CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE

1. Nelle more della determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art. 195, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 2152/2006 si considerano assimilati agli urbani, ai fini del

presente Regolamento, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività individuate al precedente articolo, sotto il profilo qualitativo, che:

- a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani domestici o, comunque, siano costituiti da manufatti materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1, lettera a) della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale, recante “Disposizioni per la prima applicazione dell’art. 4 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti”, purchè non liquidi e di seguito riportati:
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d’aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 080103/080104/080105;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, di gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti in stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio: scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle Leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 Ottobre 2002);
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate sui processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle Leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 Ottobre 2002);
 - accessori per l’informatica con l’esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli così come individuati all’art. 227 e seguenti del D.Lgs. 152/06;

ARTICOLO 10 – ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall’assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti la cui formazione avvenga all’esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e i rifiuti di origine animali quali le carcasse.

ARTICOLO 11 – AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO

1. Le norme e le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano i servizi di igiene urbana e si applicano nell’intero territorio comunale, garantiti in regime di privativa, fatto salvo quanto diversamente definito nel presente Regolamento.



2. Gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio sono definiti con l'obiettivo di servire il massimo numero di utenze potenziali.

TITOLO 2. SERVIZI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ARTICOLO 12 – ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani attiene alle seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi destinati ad uso di civile abitazione;
 - b) Rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi destinati ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del precedente Titolo I,

2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione del servizio sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e nei principi generali del presente Regolamento, dall'Amministrazione Comunale attraverso il Contratto di Servizio con il soggetto Gestore, ovvero con propri atti nei casi di gestione diretta.
3. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori (se adottati), le frequenze di raccolta, sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione Comunale, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze insediative/produttive del territorio servito ed alla economicità e efficienza del servizio, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta.
4. La raccolta dei rifiuti urbani e di quelli speciali assimilati viene attuata mediante:
 - a) Contenitori stradali;
 - b) Sistema porta a porta;
 - c) Centri di raccolta (stazioni ecologiche).

ARTICOLO 13 – LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. La raccolta differenziata è la tipologia generale adottata dall'Amministrazione che le assegna priorità assoluta quale principale obiettivo da conseguire nel breve periodo. Essa è finalizzata a:
 - a) Diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b) Favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) Migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento, anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
 - d) Di ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale
2. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti sarà gradatamente attivata/potenziata e regolamentata principalmente la raccolta delle seguenti frazioni merceologiche:
 - a) Frazione ad elevata matrice organica proveniente da utenze domestiche e specifiche;
 - b) Frazione verde da attività di manutenzione di aree verdi e giardini sia pubblici che privati (purchè non raccolti mediante spazzamento);
 - c) Carta e imballaggi di cart e cartone;
 - d) Plastiche (contenitori, film, imballaggi, teli);
 - e) Vetro in forma di bottiglie e contenitori di liquidi (ad esclusione di cristalli al piombo, lampadine, vetroceramica, vetro retinato);
 - f) Metalli (contenitori in alluminio e banda stagnata);
 - g) Legno (imballaggi e in generale materiali lignei non trattati);
 - h) Tessuti non contaminati;
 - i) R.A.E.E.: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigoriferi, elettrodomestici, televisori, computer, etc.) di origine domestica;
 - j) Farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche ed utenze assimilabili;
 - k) Pile e batterie esauste da utenze domestiche ed utenze assimilabili;
 - l) Siringhe ed oggetti taglienti abbandonati;
 - m) Lampadine, neon;
 - n) Oli esausti provenienti da civili abitazioni;
 - o) Frazione secca residua / indifferenziata;
 - p) Rifiuti dello spazzamento stradale;
 - q) Toner, cartucce di stampanti provenienti da civili abitazioni ed utenze assimilabili;
3. Le singole raccolte saranno attivate/potenziata e regolamentate mediante specifici provvedimenti in attuazione delle modalità indicate nella convenzione con il soggetto Gestore del servizio.
4. I rifiuti oggetto di raccolte differenziate attuate con l'utilizzo del porta a porta e/o dei contenitori ad essi dedicati debbono essere obbligatoriamente conferiti negli appositi contenitori; in particolare i rifiuti biodegradabili (umido-organico) si dovrà avere cura di utilizzare gli appositi sacchetti biodegradabili;
5. Le raccolte sono assicurate con orari, frequenze e modalità adeguate a garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico e sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. nonché alle esigenze del servizio, ferma restando la possibilità di modificarne il numero e le modalità di esecuzione con appositi provvedimenti specifici.
6. Variazioni alla modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative; l'Amministrazione Comunale,

anche per il tramite del Gestore dei servizi, provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

7. Dove è attiva la raccolta "porta a porta", il conferimento della tipologia di rifiuto deve essere effettuato esclusivamente eseguendo le indicazioni fornite dai provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione Comunale, la quale può anche assegnare dei contenitori dedicati.
8. Il ritiro dei rifiuti "porta a porta" da parte del soggetto Gestore, avviene tramite il prelievamento del rifiuto dalla zona stradale prospiciente l'utenza.

ARTICOLO 14 – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.

1. I rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani sono conferiti a cura del produttore o detentore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli ai fini del conferimento al servizio comunale di raccolta in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori a ciò adibiti o negli appositi involucri protettivi o con altre modalità di volta in volta previste con provvedimenti specifici a seconda della tipologia di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. Essi devono essere opportunamente chiusi al fine di evitare versamenti di liquido sul suolo.
3. Gli utenti sono obbligati a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti o nei contenitori in modo da non causare lacerazioni ai sacchi o lesioni a terzi.
4. I rifiuti voluminosi quali, in particolare, gli imballaggi cellulosici (carta e cartone) dovranno essere ridotti di dimensione (ad es. piegati) ai fini del conferimento al servizio di raccolta in modo tale da agevolare il ritiro ed evitarne la dispersione sul suolo.
5. I rifiuti non possono essere esposti e/o conferiti al di fuori dei giorni stabiliti per tipologia con appositi provvedimenti amministrativi.

ARTICOLO 15 – RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI (cassonetti)

1. La raccolta stradale avviene mediante contenitori di tipologia, materiale, capacità e colore diverso, a seconda della frazione di rifiuto che si deve conferire. L'ubicazione dei contenitori, e ogni sua variazione, viene decisa dall'Amministrazione ed eseguita dalla ditta gestore del servizio raccolta conformemente alle disposizioni del Codice della Strada.
2. Ogni contenitore è munito di appositi cartelli segnaletici indicante la tipologia di rifiuto da smaltire.
3. Ad eccezione degli addetti del servizio è fatto divieto a chiunque di spostare i contenitori fuori dalla area di ubicazione appositamente delimitata, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione motivate richieste scritte volte all'ottenimento di un diversa allocazione degli stessi.
4. Nel posizionamento dei contenitori si avrà cura di evitare la creazione di barriere che costituiscono ostacolo al traffico veicolare e pedonale ed, in particolare, a quello delle persone disabili.
5. La tipologia e il numero di contenitori utilizzati è stabilita dall'Amministrazione in funzione della conformazione della rete viaria e della densità abitativa. Devono comunque avere caratteristiche tali da permettere un agevole conferimento dei rifiuti, la facile manovrabilità per le operazioni di spostamento e trasferimento dei rifiuti nei mezzi di prelievo, la facilità di pulizie periodiche. Inoltre, i contenitori adibiti al conferimento devono essere sempre idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e a impedire esalazioni moleste.
6. Il numero dei contenitori, ovvero la loro frequenza di svuotamento, deve essere tale da consentire, di norma, un agevole conferimento dei rifiuti abitualmente prodotti nella zona servita, in modo da evitare che i contenitori medesimi siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità.
7. All'interno dell'area di espletamento del pubblico servizio i contenitori e/o i punti di prelievo manuale destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani sono collocati di norma in area pubblica.

ARTICOLO 16 – ULTERIORI DIVIETI DI CONFERIMENTO.

1. E' fatto divieto all'utenza di:
 - a) Muovere i contenitori dalla loro sede;
 - b) Introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati;
 - c) Abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
 - d) Asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
 - e) Introdurre liquidi nei contenitori;



- f) Introdurre nei contenitori materiali incendiati o incandescenti;
 - g) Danneggiare, eseguire scritte o affiggere materiali di differente natura e dimensione (manifesti, targhette adesive, etc) sui contenitori per i rifiuti, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione;
 - h) Spostare i cassonetti portarifiuti per creare spazio ai fini del parcheggio veicolare o, comunque, sostare col veicolo al di sopra degli stalli delimitati per la sosta dei cassonetti stradali, anche in assenza di specifica segnaletica verticale;
 - i) Depositare oggetti o parcheggiare veicoli davanti e al posto dei contenitori o, comunque, in modo tale da intralciare o ritardarne la corretta movimentazione ai fini delle attività di raccolta;
 - j) Inserire oggetti voluminosi negli sportelli di chiusura dei contenitori e, comunque qualsiasi oggetto tale da impedirne la corretta funzionalità;
 - k) Utilizzare i cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
 - l) Immettere nei cassonetti rifiuti pericolosi e/o rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, rifiuti da costruzione e demolizione, pneumatici, rifiuti ingombranti;
 - m) Abbandonare i rifiuti e i sacchetti di rifiuti, anche in prossimità dei contenitori o dei luoghi indicati dall'Amministrazione per il conferimento, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata.
2. E' vietato conferire nei cassonetti stradali, o in prossimità degli stessi, i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, finestre, porte, sanitari, ecc), ma dovranno essere smaltiti, a cura del produttore del rifiuto o dell'Impresa che effettua i lavori in appositi impianti.

ARTICOLO 17 – RACCOLTA “PORTA A PORTA”

1. La raccolta “porta a porta” consiste nel prelievo dei rifiuti dal suolo senza necessariamente l'utilizzo di contenitori stradali. Tale raccolta avviene direttamente presso i luoghi di produzione quali singole abitazioni, condomini, utenze commerciali e altro. Il rifiuto è esposto dal produttore in orari e con modalità stabilite con provvedimenti specifici al fine di limitarne il più possibile la permanenza sul suolo.
2. Al fine di consentire la migliore efficacia del servizio valgono le seguenti norme a carattere generale:
 - a) È vietato esporre alla raccolta differenziata rifiuti difformi da quelli prescritti, compreso il rifiuto differenziato che contenga materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata;
 - b) E' fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione riguardo alle modalità, all'orario e al luogo di esposizione e conferimento delle specifiche tipologie di materiali;
 - c) E' fatto obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume dei rifiuti.

ARTICOLO 18 – CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUALE

1. Dove è attiva la raccolta della frazione umida, la frazione secca residuale deve essere conferita con le modalità e frequenze previste con specifici provvedimenti.

ARTICOLO 19 – CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA

1. La raccolta della frazione umida presso le utenze domestiche e non domestiche dovrà avvenire secondo le indicazioni e prescrizioni previsti con specifici provvedimenti dell'Amministrazione.
2. L'utenza coinvolta deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata. E' inoltre tenuta a conferire la frazione umida in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo quanto stabilito nei provvedimenti attuativi predisposti dall'Amministrazione.
3. La frequenza di raccolta della frazione umida deve garantire la salvaguardia igienico ambientale ed il decoro pubblico e può subire variazioni stagionali nel numero dei ritiri settimanali a seconda di specifiche esigenze e valutazioni.

ARTICOLO 20 – CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA RICICLABILE (CARTA, PLASTICA, VETRO ETC.)

1. La raccolta della frazione secca riciclabile, sia mono materiale che multi materiale, stradale o porta a porta, presso le utenze domestiche e non domestiche dovrà avvenire secondo le indicazioni previsti con specifici provvedimenti dell'Amministrazione.



2. L'utenza coinvolta deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata. E' inoltre tenuta a conferire la frazione secca riciclabile in modo da garantire la massima purezza di materiale, inserendo nei contenitori o involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti.
3. La frequenza di raccolta, e le relative modalità, deve garantire la salvaguardia igienico ambientale ed il decoro pubblico.
4. I rifiuti urbani o assimilati agli urbani costituiti da imballaggi, sono oggetto dell'ordinario servizio di raccolta. L'articolazione organizzativa sarà disposta con specifici provvedimenti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 21 – CONFERIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO (SECCO NON RICICLABILE)

1. La raccolta del rifiuto indifferenziato deve assumere un ruolo ormai residuale e di esaurimento rispetto alla raccolta differenziata. L'articolazione organizzativa sarà disposta con specifici provvedimenti dall'Amministrazione.
2. La frequenza di raccolta, e le relative modalità, deve garantire la salvaguardia igienico ambientale ed il decoro pubblico.

ARTICOLO 22 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di distinta gestione, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 125/06 e s.m.i.. Gli utenti di servizio sono pertanto tenuti al rispetto di tale distinta gestione, operando il conferimento separato dalle altre frazioni. Il relativo servizio di raccolta differenziata, al quale possono accedere solo le utenze domestiche, deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, quali pile esauste, farmaci scaduti, flaconi etichettati T/F, lampade fluorescenti, frigoriferi, pompe di calore etc, deve essere effettuato secondo le specifiche modalità che sono stabilite per ciascuno di essi, mediante provvedimenti attuativi dell'Amministrazione e tempestivamente resi noti con ogni mezzo all'utenza.
3. La raccolta deve essere effettuata con frequenze e modalità idonee a garantire la tutela igienico sanitaria.
4. Nel caso di attivazione di servizi di raccolta con contenitori dedicati, anche ubicati presso utenze specifiche, deve essere rigorosamente vietato che i contenitori siano riempiti oltre la propria ordinaria capienza, ponendo a carico delle utenze specifiche l'obbligo di segnalare, con congruo anticipo, all'Amministrazione comunale o al soggetto Gestore, la necessità di svuotamento integrativi.

ARTICOLO 23 – CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA

1. I rifiuti ingombranti di provenienza domestica (arredi obsoleti, materassi, i R.A.E.E. , etc) saranno conferiti all'apposito servizio di ritiro domiciliare su prenotazione attraverso la comunicazione all'Ufficio Vigilanza di Tula l'ultima settimana di ogni mese. Ogni deposito di rifiuti su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.
2. E' pertanto vietato collocare i rifiuti ingombranti in qualsiasi area pubblica ed in particolare in corrispondenza dei cassonetti stradali e/o piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
3. E' possibile conferire i rifiuti urbani ingombranti solo ed esclusivamente nei giorni e negli orari che saranno disciplinati dall'Amministrazione.

ARTICOLO 24 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DI GIARDINI E SIMILI

1. La frazione verde derivante dalla manutenzione di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici pubblici e privati, possono essere conferiti mediante immissione negli appositi sacchetti dell'umido e di contenitori idonei allo svuotamento nei mezzi di servizio del Gestore.
2. E' severamente proibito all'interno del centro abitato la combustione di prodotti quali fogliame, erba secca, residui di legname derivante dalla potatura e dalla manutenzione ordinaria provenienti da orti e giardini privati
3. La frazione verde derivante da sostituzioni di piante e fiori sulle sepolture private dei cimiteri, devono essere conferite negli appositi contenitori per la raccolta del rifiuto organico, quando si



tratti di quantitativi limitati e piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore stesso.

ARTICOLO 25 – CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI DA LAVORI EDILI

1. I rifiuti provenienti da lavori edili devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente a impianti di smaltimento o recupero autorizzati nel rispetto delle condizioni fissate dalla vigente normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta e la dispersione.
2. Le imprese operanti nel settore edile devono presentare agli uffici preposti dell'Amministrazione, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, idonea documentazione che attesti il luogo in cui hanno smaltito o recuperato ovvero dovranno smaltire o recuperare i rifiuti speciali dei lavori edili.
3. I cittadini (utenze domestiche) che provvedono autonomamente a piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle proprie abitazioni, non devono conferire i rifiuti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né, gli stessi, devono essere abbandonati sulla pubblica via o marciapiede, ma sono tenuti a conferirli secondo le modalità del presente articolo.

ARTICOLO 26 – VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. E' vietato abbandonare sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private le carcasse di autoveicoli e motoveicoli e i rifiuti costituiti da parti di veicolo a motore, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, carrelli, appendi e natanti da diporto; essi devono essere conferiti secondo le modalità e in ottemperanza quanto disposto dall'art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
2. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, saranno rimossi con le modalità di cui alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari relative.

ARTICOLO 27 – CONFERIMENTO DI PARTI DI VEICOLI (PNEUMATICI, BATTERIE AL PIOMBO E SIMILARI, OLI ESAUSTI, ETC)

1. Le parti di veicoli scartati dai cittadini (utenze domestiche) non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sul marciapiede o sulle strade.
2. I cittadini (utenze domestiche) che provvedono autonomamente al cambio di parti di un veicolo, sono tenuti a conferirli secondo le modalità di cui ai precedenti commi e non disperdere gli stessi nell'ambiente.

ARTICOLO 28 – DISPOSIZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. L'Amministrazione favorisce e promuove la pratica volontaria del compostaggio domestico per le utenze singole o condominiali, che dispongono di un'area idonea per il suo espletamento, ovvero si disponga di un'area scoperta, non pavimentata, ad uso esclusivo del nucleo familiare o condominiale e di una superficie non inferiore a 50 mq.
2. L'utenza che effettua il compostaggio domestico, smaltirà esclusivamente la frazione umida prodotta nell'unità domestica di appartenenza. E' comunque fatto assoluto divieto miscelare con la frazione umida destinata al compostaggio, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali, plastica, vetro, e ogni altro genere di rifiuto non biodegradabile.

ARTICOLO 29 – STAZIONI ECOLOGICHE (ECOCENTRI)

1. I centri di raccolta comunali ed intercomunali, sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché agli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Il funzionamento della stazione ecologica sarà definito da apposito Regolamento predisposto dall'Amministrazione nel quale saranno specificati:
 - a) Criteri per l'accesso;
 - b) Orari di apertura;
 - c) Tipologie di rifiuti per cui è consentito il conferimento;
 - d) Quantità massime conferite;
 - e) Modalità di conferimento;
 - f) Disposizioni per il personale addetto;
 - g) Quant'altro l'Amministrazione ritenga necessario per il funzionamento ottimale della struttura.

ARTICOLO 30 – TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. Il trasporto dei rifiuti è effettuato da ditte specializzate iscritte all'Albo dei Gestori dei rifiuti con automezzi appositamente autorizzati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui alle vigenti norme nonché il minor impatto ambientale quanto ad emissioni sia di gas che sonore.
2. I veicoli utilizzate dalle ditte di cui al comma precedente per la raccolta e il trasporto ottemperano alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo specifiche autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico, quali fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione ed altre.
3. Per quanto attiene il conferimento alle isole ecologiche comunali (ecocentro) effettuato dai cittadini direttamente col trasporto su mezzo proprio si richiama a tal proposito all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/06, dal quale si deduce che i rifiuti conferiti dal produttore o detentore, in modo occasionale e saltuario negli ecocentri, non hanno bisogno di essere accompagnati da un formulario qualora non eccedano la quantità di 30 Kg o 30Lt.

ARTICOLO 31 – RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. L'Amministrazione avvia la recupero ed allo smaltimento finale le varie frazioni di rifiuti utilizzando gli impianti in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle eventuali prescrizioni specifiche.
2. Con provvedimenti ordinatori contingibili ed urgenti potrà essere disposto dalla competente Autorità il recupero o lo smaltimento dei rifiuti secondo le modalità e verso destinazioni diverse.

ARTICOLO 32 – INFORMAZIONE DELL'UTENZA

1. L'Amministrazione direttamente e/o tramite il soggetto Gestore e/o altra ditta incaricata provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.
2. L'Amministrazione rende noto nel dettaglio i servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti assicurando la più ampia diffusione delle informazioni presso l'utenza, in particolare:
 - giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
 - modalità e frequenze dello spazzamento;
 - modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orario del conferimento;
 - modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
 - servizio telefonico di assistenza agli utenti;
3. L'amministrazione rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata.

TITOLO 3 – SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO**ARTICOLO 33 – CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI PULIZIA**

1. I servizi di pulizia, così come definiti dal presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui ai successivi articoli, sono assicurati all'interno delle aree di pertinenza comunale ed in particolare riguardano:
 - strade e piazze classificate come comunali;
 - tratti urbani di strade provinciali;
 - strade private soggette a pubblico passaggio, purchè aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;



- aree pedonali, a verde pubblico, purchè aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale;
 - rive dei corsi d'acqua non date in concessione, purchè libere ed accessibili;
 - aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
2. L'Amministrazione garantisce principalmente i seguenti servizi:
- spazzamento di strade, piazze e porticati e lavaggi e sanificazione mirati;
 - pulizia, lavaggio e cancellazione scritte vandaliche dai monumenti, dall'arredo urbano, fontane;
 - pulizia delle griglie di deflusso delle caditoie stradali esistenti su aree aperte pubbliche e private soggette ad uso pubblico, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche tramite i pozzetti stradali. E' infatti assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti stessi;
 - pulizia degli alvei presenti purchè liberi ed accessibili e non di competenza di terzi;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.
3. Nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale con il presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio con il Gestore, nonché con riguardo con la tutela dei beni del paese e sue pertinenze, sono definite le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di apportare variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi.
4. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del Servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commissione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

ARTICOLO 34 – ABBANDONO DEI RIFIUTI E RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI.

1. Fatta salva l'applicabilità delle normative vigenti, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio, o comunque ad uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati.
2. L'Amministrazione, e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate, interviene ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonate su aree pubbliche e/o aree private soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli ulteriori obblighi di diversa natura stabiliti dal presente Regolamento e/o disposizione di legge.
3. Il Dirigente del Settore competente, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica Ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento ordinatorio, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità dell'ambiente, l'Amministrazione Comunale, e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate, effettuano l'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

ARTICOLO 35 – OBBLIGHI E DIVIETI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino a una distanza non inferiore a tre metri.
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.



3. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui a commi 1 e 2 sono conferiti in modo differenziato a cura del produttore.
4. Ai fini di consentire un eventuale pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.
5. I proprietari di aree private recintate e non recintate ma confinanti con le pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da ignoti.

ARTICOLO 36 – CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione garantisce la presenza sul territorio di appositi cestini portarifiuti, fissi o amovibili, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia interna ed esterna.
2. Sui cestini portarifiuti, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è vietata l'affissione e l'esecuzione di scritte nonché danneggiare, ribaltare o rimuovere i medesimi.
3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani (cassonetti), i cestini portarifiuti, i contenitori specifici per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
5. Qualora vengano realizzate da privati, sul territorio cittadino, opere urbanistiche che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate preventivamente con l'Ufficio comunale competente in materia di igiene del suolo.

ARTICOLO 37 – VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione comunale o da altri Enti o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione comunale, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:
 - distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
 - lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili;
2. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

ARTICOLO 38 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE

1. E' vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
2. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1) saranno, in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

ARTICOLO 39 - DIVIETO DI SOSTA NELLE STRADE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO UBICATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI

1. Nelle strade interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.
2. È vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia che verranno effettuate da chi gode dell'occupazione del suolo pubblico.
3. È altresì vietata la sosta nelle piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti e nelle aree adiacenti, al fine di permettere ai mezzi a ciò preposti le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

**ARTICOLO 40 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative all'Ufficio comunale competente in materia di igiene urbana, con un preavviso di almeno venti giorni, da cui si evinca a chi spetti l'onere della spesa conseguente ai servizi di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti e le aree che si intendono utilizzare.
2. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalle manifestazioni, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dall'Amministrazione. Ove tecnicamente praticabile ed economicamente possibile, la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato. Dette modalità possono essere considerate al fine dell'erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico-finanziario.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, potranno essere posti a carico degli organizzatori.

ARTICOLO 41 - CONDUZIONE DI ANIMALI, RACCOLTA E CONFERIMENTI DEI RIFIUTI ANIMALI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, all'interno del centro abitato, è fatto obbligo:
 - a) ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura (appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi) per la raccolta delle deiezioni solide nonché di raccogliere dal suolo pubblico, compreso il verde pubblico, o privato ad uso pubblico, e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura dell'Amministrazione.
 - b) ai proprietari di equidi (cavalli e/o asini) che transitino con detti animali sulla pubblica via o in area privata soggetta a pubblico passaggio o su aree pubbliche, nonché agli organizzatori di manifestazioni pubbliche e/o eventi per la quale è prevista la presenza in corteo di equidi (cavalli e/o asini), di provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni solide anche con l'ausilio di collaboratori al termine del passaggio del corteo medesimo. Le deiezioni solide degli equidi così raccolte, dovranno essere smaltite dagli organizzatori su terreni privati all'uopo autorizzati dal proprietario del terreno.
2. I proprietari degli animali di cui al comma 1, o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1) e 2) è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione Comunale si potrà procedere all'addebito dei costi sostenuti al responsabile dell'inosservanza.
4. L'Amministrazione, o per essa il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento, nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle spoglie di animali domestici e selvatici abbandonate sulle strade e aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico.
5. Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario o detentore ad esso saranno addebitati i costi di cui al comma 4) nonché la sanzione per abbandono di spoglia animali sul suolo ed o area pubblica o area privata soggetta a pubblico passaggio.
6. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento, secondo quanto previsto dalle normative nazionali vigenti e dal Regolamento stesso.

ARTICOLO 42 - IGIENE IN EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE CHIUSI TEMPORANEAMENTE O IN STATO DI ABBANDONO

1. I proprietari di edifici di civile abitazione e non e/o loro pertinenze, ubicati nel centro abitato, che risultino inabitati per diversi periodi dell'anno e/o in evidente stato di abbandono, devono assicurarsi che gli stessi siano in condizioni tali da evitare l'intrusione all'interno di piccioni o qualsiasi altro volatile e/o animale onde impedire l'accumulo di guano e, in generale, di sporcizia varia.
2. I proprietari di edifici di civile abitazione e non e/o loro pertinenze, ubicati nel centro abitato, che risultino in evidente stato di abbandono, devono evitare che dai servizi igienici ivi presenti

fuoriescano ratti e/o essere fonte di accumulo di insetti nocivi alla salute pubblica per il vicinato circostante.

3. I proprietari di edifici di civile abitazione di cui al comma 1, pertanto devono provvedere alla chiusura di finestre, porte, accessi naturali e non, dei tetti o qualsiasi ulteriore varco presente.
4. I rifiuti derivanti dall'accumulo di guano e/o altra sudiciume all'interno delle civili abitazioni di cui al comma 1, dovranno essere conferiti al Gestore per un adeguato ed efficiente smaltimento.

ARTICOLO 43 - CARICO, SCARICO MERCI E MATERIALI ED AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, nonché l'affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1) è tenuto alla pulizia del sito. In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione Comunale si potrà procedere all'addebito dei costi sostenuti al responsabile dell'inosservanza.

ARTICOLO 44 - CANTIERI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE.

1. Le imprese che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività, sono obbligate a:
 - a) mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, sino ad una distanza non inferiore a tre metri, contenendo inoltre lo spargimento di polveri (anche previo innaffiamento stradale, se necessario) e rifiuti sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole/i se necessario.
 - b) Effettuare la pulizia delle caditoie prossime alla loro attività edile al fine di evitare l'ostruzione delle stesse e rendere un agevole deflusso delle acque meteoriche.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese con permesso a costruire o con dichiarazione d'inizio attività, o autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, che contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, sanitari, mattoni, ecc., dovranno comunicare al Comune quali forme di rimozione di tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono servirsi. In assenza della citata comunicazione non potrà essere dato inizio ai lavori. Entro trenta giorni dal termine dei lavori le suddette imprese dovranno documentare al Comune l'avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto.
4. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.

ARTICOLO 45 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando, a propria cura e spese, anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti urbani da parte del Gestore del servizio nella rispettiva via o piazza.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di gelati, pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area di cui sopra, in dotazione o comunque antistante, dovrà risultare perfettamente pulita.

ARTICOLO 46 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo ogni area dovrà essere obbligatoriamente provvista di opere di sbarramento degli accessi e di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi.
3. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.
4. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con Ordinanza, previa diffida, alla riduzione in pristino e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
5. In caso di inerzia l'Amministrazione interviene, con potere di rivalsa nei confronti dei destinatari delle Ordinanze suddette.

ARTICOLO 47 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti al termine dell'attività previo il pagamento della tariffa prevista dall' articolo 238 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata di tutte le tipologie per i quali sono attivi i relativi servizi di raccolta, derivanti sia dal consumo degli spettatori che degli operatori.
4. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.
5. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario dei servizi di igiene urbana normalmente prestati sarà a carico dei gestori delle attività di che trattasi.

ARTICOLO 48 - ESERCIZI STAGIONALI ALL'APERTO

1. Gli esercizi stagionali all'aperto devono far pervenire all'Amministrazione Comunale con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero l'attivazione di apposito servizio di ritiro dedicato e, fatto salvo il pagamento della tariffa ai sensi dell' articolo 238 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
2. È obbligo dei titolari degli esercizi di cui sopra provvedere all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione.
3. Per esigenze particolari (frequenze di raccolta diverse, tipologie di contenitori differenti, compattanti e non, etc.) gli esercizi stagionali possono stipulare con l'Amministrazione particolari convenzioni contenenti specifici accordi, anche economici, per il conferimento e ritiro delle diverse tipologie di rifiuti.

ARTICOLO 49 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ

1. Chiunque pone, previa autorizzazione dell'Amministrazione, sul suolo pubblico manufatti, sia a scopo ornamentale, quali fioriere, vasi, etc., sia per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia, salvo diversi specifici accordi con l'Amministrazione.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia, l'Amministrazione provvederà alla loro rimozione, fatta salva la rivalsa nei confronti di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

ARTICOLO 50 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della



propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Tali Ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

TITOLO 4. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 51 - VIGILANZA.

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli ufficiali e/o agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri tecnici comunali o ad altre categorie di personale, anche non comunale, identificate con atto della Giunta Comunale; a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle Associazioni di volontariato, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla normativa vigente e, ove consentito dalla legge, a personale di altri Enti preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri soggetti indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

**ARTICOLO 52 - INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI**

1. L'Amministrazione comunale studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi ed adotta specifiche campagne di informazione e sensibilizzazione.

ARTICOLO 53 - PREVENZIONE E COOPERAZIONE

1. L'Amministrazione e il soggetto Gestore, anche attraverso accordi con le Associazioni ambientaliste, di volontariato e/o rappresentanti di categoria, promuovono progetti e campagne informative ed educazione ambientale finalizzati a sensibilizzare l'utenza e favorire il miglioramento dei servizi e il decoro della città.
2. L'Amministrazione promuove e incentiva, anche mediante forme di agevolazione e premialità, l'utilizzo di prodotto ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e la produzione di rifiuti nella fase di post consumo.

ARTICOLO 54 - INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI

1. L'Amministrazione comunale studia e realizza forme di incentivazione, sia per le utenze domestiche che non domestiche, singole o collettive, che si sono particolarmente distinte nella partecipazione alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati. In particolare si possono prevedere le seguenti: attestati di benemerenzza: che potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso; premi materiali: che potranno essere distribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa secondo modalità stabilite con specifico regolamento.
2. Potranno, inoltre, essere previste, per premiare comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata, agevolazioni tariffarie.

ARTICOLO 55 - RIFIUTI CIMITERIALI.

1. I rifiuti cimiteriali, costituenti rifiuti urbani, quali: a) ceri, carte, cartoni, plastiche, fiori, i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spezzamento; b) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari; c) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione; d) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione. sono raccolti, trasportati e conferiti utilizzando tecniche che privilegino la raccolta differenziata in conformità alle norme che regolano la gestione di tale tipologia di rifiuto.

ARTICOLO 56 - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI.

1. Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori o detentori degli stessi in uno dei modi specificatamente indicati nel medesimo articolo.

ARTICOLO 57 - REGIME SANZIONATORIO

1. Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni previste nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, così come applicate nell'articolo 59 del presente Regolamento, fatte salve quelle adottate da specifici provvedimenti di attuazione.

ARTICOLO 58 - OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento s'intendono abrogate, e quindi cessano di avere vigore le norme, gli atti ed i provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo all'esecutività della deliberazione

ARTICOLO 59 – SANZIONI



Per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, fermo restando le sanzioni definite con provvedimenti amministrativi antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento che disciplinano il calendario del servizio di "Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani" nel Comune di Tula, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 come disciplinato dall'art 7 bis del Decr. Lgs. 267/2000.

**ALLEGATO A - PRINCIPALI SANZIONI PREVISTE PER LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DESTINATARI**

DESTINATARI VIOLAZIONE	ARTICOLO	OBBLIGO SANZIONE
Produttori di rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio (ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti).	Art. 9 a carico dei titolari la responsabilità della gestione	Da € 25,00 a € 250,00
Divieto di conferire i rifiuti con sacchetti non idonei o al di fuori dei giorni e delle fasce orarie stabili/e con appositi provvedimenti nel servizio porta a porta	Artt. Vari dell'Ordinanza n. 10 del 09.06.2011	€ 100,00
Spostamento cassonetti non	Art. 15 comma 3	Da € 25,00 a € 250,00

autorizzati: È fatto divieto modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti		
Conferimento difforme dei rifiuti nei cassonetti	Art 16 comma 1 lett da "a" ad "m" ; comma 2	Da € 25,00 a € 250,00
Conferimento difforme dei rifiuti nel servizio porta a porta	Art. 17 comma 2 lett "a-b-c"	Da € 25,00 a € 250,00
Divieto di deposito rifiuti ingombranti in qualsiasi area pubblica	Art. 23 commi 1-2-3 –Rimozione a carico dell'utente	Da € 25,00 a € 250,00
Dispersione o caduta di rifiuti edili durante il trasporto	Art 25 comma 1 – Rimozione a carico del produttore	Da € 25,00 a € 250,00
Mancato conferimento di rifiuti edili, da parte di cittadini privati, derivanti dall'attività di piccoli interventi ordinari nelle proprie abitazioni e/o pertinenze al centro ecologico o in centri di recupero specializzati	Art 25 comma 3	Da € 25,00 a € 250,00
Abbandono di parti di veicolo o carcasse di veicoli sul suolo pubblico	Art 26 comma 1 –rimozione a carico del produttore	Da € 25,00 a € 250,00
Gettare, depositare rifiuti liquidi o solidi sul suolo pubblico e/o nei corsi d'acqua e loro sponde e/o ripe	Art 34 comma 1 – rimozione a carico del produttore	Da € 25,00 a € 250,00
Mancata pulizia di area concessa ad esercitare attività di qualsiasi specie, anche temporanea, per una distanza di metri 3 dall'attività stessa	Art 35 comma 1	Da € 25,00 a € 250,00
Mancata pulizia area recintata o meno confinante con pubblica via	Art 35 comma 5	Da € 25,00 a € 250,00
Mancato sgombero di rifiuti depositati e/o abbandonati da ignoti su aree private da parte dei proprietari di tali aree	Art 35 comma 5	Da € 25,00 a € 250,00
Affissione, danneggiamento, imbrattamento cestini portarifiuti	Art 36 comma 2	Da € 25,00 a € 250,00
Gettito o deposito di rifiuti non minuti o non occasionali nei cestini portarifiuti	Art 36 comma 3	Da € 25,00 a € 250,00
Lanciare volantini o simili sul suolo senza autorizzazione dell'Amministrazione	Art 37 comma 1	Da € 25,00 a € 250,00
Imbrattare o deturpare segnaletica stradale e manufatti presenti nelle aree pubbliche	Art 38 comma 1	Da € 25,00 a € 250,00
Mancata pulizia area soggetta ad occupazione per manifestazione pubblica	Art 40 comma 2	Da € 25,00 a € 250,00
Conduzione nel centro abitato di equidi sprovvisti della sacca raccogli deiezioni solide posizionata sul retro dell'equide	Art 41 comma 1 lettera b – in caso di deposito deiezione solide dell'equide sul suolo rimozione a carico del conduttore dell'equide	Da € 25,00 a € 250,00
Conduzione di cani nel centro abitato senza dispositivo raccogli deiezioni solide	Art 41 comma 1 lettera a – in caso di deposito deiezione solide del cane sul suolo rimozione a carico del conduttore dell'animale Ulteriore Violazione Ordinanza	Da € 25,00 a € 250,00
Smaltire deiezioni solide di equidi in modo non conforme a quanto stabilito dal regolamento	Art 41 comma 1 lettera b	Da € 25,00 a € 250,00
Mancata raccolta immediata delle deiezioni solide degli equidi durante un corteo associato o meno a manifestazione pubblica	Art. 41 comma 1 lettera c – sanzione a carico dell'organizzante la manifestazione e/o corteo – rimozione delle deiezione a cura dell'organizzante la manifestazione e/o corteo	Da € 25,00 a € 250,00
Abbandono di spoglie animali su area pubblica e/o su area privata soggetta a pubblico passaggio	Art 41 comma 5 – rimozione rifiuto a carico del produttore	Da € 25,00 a € 250,00



Proprietario e/o possessore di abitazioni chiuse temporaneamente o in stato di abbandono che non impediscono l'intrusione di piccioni/volatili	Art 42 comma 1	Da € 25,00 a € 250,00
Mancata raccolta di rifiuti derivanti da carico/scarico merci e/o affissione manifesti	Art 43 comma 1 e 2	Da € 25,00 a € 250,00
Mancata pulizia e/o sgombero rifiuti da impresa edile per attività edilizia consistenti in	Art 44 comma 1 lettera a	Da € 25,00 a € 250,00
Mancata pulizia delle caditoie prossime all'attività svolta da impresa edile e consistenti in	Art 44 comma 1 lettera b	Da € 25,00 a € 250,00
Mancata presentazione, entro i termini, della documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti edili da parte dell'impresa edile effettuante i lavori in	Art 44 comma 3	Da € 25,00 a € 250,00
Esercente attività produttiva che omette di pulire le aree pubbliche date in concessione dei rifiuti derivanti dalla propria attività	Art 45 comma 1	Da € 25,00 a € 250,00
Mancata pulizia di terreno non edificato all'interno del centro abitato oggetto di deposito e/o abbandono di rifiuti effettuato anche da ignoti	Art 46 comma 1	Da € 25,00 a € 250,00
Mancata pulizia di area concessa a titolare di lunapark, circo o spettacolo viaggiante	Art 47 comma 1	Da € 25,00 a € 250,00